

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO XLVIII

BARI, 16 NOVEMBRE 2017

n. 130 *suppl.*



**Leggi e regolamenti regionali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

**S O M M A R I O**

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2017, n. 44

**“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”** ..... 4

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2017, n. 45

**“Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico”** ..... 10

REGOLAMENTO REGIONALE 15 novembre 2017, n. 21

**“Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva”** ..... 16

REGOLAMENTO REGIONALE 15 novembre 2017, n. 22

**“Iscrizione e tenuta dell’albo regionale delle Cooperative di Comunità” della LR 23/2014“ in attuazione dell’art. 5 della L.R. 23/2014** ..... 22

## PARTE PRIMA

---

*Leggi e regolamenti regionali*

---

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2017, n. 44

**“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

*Art. 1*

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 126/2014

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), J), K), l), m), n), o), p), q) e r):

- a) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi: n. 274/97/P, Tribunale Bari, per euro 10.389,80; n. 8/04/CA, Tribunale delle acque pubbliche di Napoli, per euro 15.500,92; n. 834/08/SI, Tribunale di Lecce, per euro 535,17; n. 2327/04/CA, Tribunale di Roma, per euro 2.737,14; n. 11228/02/SI, Tribunale di Bari, per euro 7.346,07; n. 2117/03/CA, TAR Bari, per euro 2.719,61; numeri 11305, 11306 e 11307/02/CA, TAR Bari, per euro 5.502,26. Al finanziamento della spesa di euro 44.730,97 di cui alla presente lettera a), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi” previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura”;
- b) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi, ammontanti a complessivi euro 351,441,33 compresi oneri di legge e spese esenti, ove richieste e riconosciute: contenzioso n. 3048/07/FR, Tribunale di Bari, ricorso ex articolo 700 c.p.c., Regione Puglia c/ sig.ra V.M.N., competenze professionali avvocato Francesco Tanzarella; contenzioso n. 3048/07/FR, Tribunale di Bari, ricorso ex articolo 669 quater c.p.c., reclamo, Regione Puglia c/ sig.ra V.M.N., competenze professionali avv. Francesco Tanzarella; cont. n. 1082/07/FR, Commissione tributaria provinciale di Foggia, Regione Puglia c/ Comune di Vieste, competenze professionali avvocato Paolo Marra; contenzioso n. 1082/07/FR Commissione tributaria regionale di Bari, Regione Puglia c/ Comune di Vieste, competenze professionali avvocato Paolo Marra; contenziosi numero: 2750/03/CA, 11336/02/CA, 12740/02/CA TAR

- e CDS, ricorrenti vari c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis; contenziosi numero 10/03/CA, 613/04/CA, 1316/02/N, 27/04/L, 288/03/CA, 1915/04/TO ed altri 51 contenziosi ricorrenti vari c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis; contenzioso n. 1962/07/SC, Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli sigla M.D.S. Regione Puglia, competenze professionali del consulente tecnico di parte ingegnere Agostino Chiaradia. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 351.441,33, di cui alla presente lettera b), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti" previa variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, di pari importo della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura";
- c) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, inerenti a compensi professionali dovuti in relazione ai contenziosi: n. 2655/08/RM Tribunale di Foggia, avvocato professore Filippo Bottalico, per euro 13.708,75; n. 3725/04/CA, C.D.S., avvocato professore Giuseppe Morbidelli, per euro 6.140,36. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 19.849,11, di cui alla presente lettera c), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute ai professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi", previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura";
- d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 13.006,06 derivante dall'ottemperanza al giudicato nelle sentenze della Corte d'appello di Bari n. 265/2009 e Corte di cassazione n. 1795/2015. Al finanziamento della spesa di euro 13.006,06 di cui alla presente lettera d), si provvede con imputazione al bilancio in corso sulla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP, Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2, l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";
- e) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo di euro 10.257,98 relativi ai contenziosi: n. 3890/95, SC, Carella Antonio c/Regione Puglia per un importo complessivo di euro 2.427,25; n. 2489/02, ZU, Brancasi Alfredo c/Regione Puglia per un importo complessivo di euro 1.326,87; contenzioso n. 2184/96, SC, Marino Ennio, Mazzone Vincenzo, Merafina Michele, Mescia Rocco c/Regione Puglia per un importo complessivo di euro 6.297,28; contenzioso n. 3327/96, SC, Sarcone Potito c/Regione Puglia per un importo complessivo di euro 206,58. Al finanziamento della spesa di euro 10.257,98 di cui alla presente lettera e), si provvede, con imputazione al bilancio in corso, alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP, Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2 l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";
- f) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo complessivo di euro 3.500,82, relativo ai contenziosi: n. 489/96 GM, Martino Carmelo c/INPDAP, Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 2.010,31; n. 2760/96 GM, Calò Giovanni c/ INPDAP, Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 1.490,51. Al finanziamento della spesa di euro 3.500,82 di cui alla presente lettera f), si provvede con imputazione al bilancio in corso sulla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2 l.r. 18/1997 ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";

- g) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativi ai contenziosi: n. 2754/96 SI, Pisanò Mario c/INPDAP Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 1.688,44; n. 2601/96 SL, De Mitri Teodoro c/INPDAP Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 1.088,63; n. 487/95 RO, Presicce Francesco c/INPDAP Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 442,86; n. 2620/96 IMG, Pignataro Enzo c/INPDAP Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 1.510,01. Al finanziamento della spesa di euro 4.729,94 di cui alla presente lettera g), si provvede con imputazione al bilancio in corso sulla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP, Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2 l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";
- h) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativi ai contenziosi numero: 117/87 SL, Cortese Antonia c/Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 655,91; 486/96 RO, Mele Giuseppe c/INPDAP, Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 1.438,33; 2639/96 SL, Valletta Pierino c/INPDAP, Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 1.729,76. Al finanziamento della spesa di euro 3.824,00, di cui alla presente lettera h), si provvede con imputazione al bilancio in corso alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2 l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";
- i) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativi ai contenziosi numero: 2634/96 COL, Pietra Claudio c/INPDAP, Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 1.731,30; 2631/96 COL, Mele Giuseppe c/INPDAP, Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 1.731,30; 2764/96 SL, Tortorelli Vito c/INPDAP, Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 2.947,64. Al finanziamento della spesa, di euro 6.410,24, di cui alla presente lettera i), si provvede con imputazione al bilancio in corso, missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP, Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2, l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";
- j) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativi ai contenziosi numero: 2623/96 IMG, Palazzo Elena c/INPDAP, Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 1.024,07; 2629/96 COL, Marasco Vito c/INPDAP, Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 1.621,95; 2635/96 COL, Petrucci Cesareo c/INPDAP, Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 2.151,26. Al finanziamento della spesa di euro 4.797,28 di cui alla presente lettera j), si provvede con imputazione al bilancio in corso, missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2 l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";
- k) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs.118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativi ai contenziosi numero: 3891/99 AT, Coluccia Luigi c/Coluccia Santo, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 1.379,82; 2550/96 SL, De Mitri Teodoro c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 642,02; 2650/96 RO, Argentieri Michele c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 475,58; 2606/96 SL, Fornaro Antonio c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 657,74. Al finanziamento della spesa di euro 3.155,16 di cui alla presente lettera K), si provvede con imputazione al bilancio in corso, missione 16, programma 1, titolo

- 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2 l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";
- l) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativi ai contenziosi numero: 2549/96 SL, Carlucci Carlo c/INPDAP Regione Puglia per un importo complessivo di euro 673,74; 2656/96 RO, Convertino Marianna c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 812,30; 2658/96 RO, Cananzi Sergio c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 828,30. Al finanziamento della spesa di euro 2.314,34 di cui alla presente lettera l), si provvede con imputazione al bilancio in corso, missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2 l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";
- m) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativi ai contenziosi numero: 2657/96 RO, Convertino Marianna c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 841,21; 2612/96 FM, Guadalupi Dante c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 732,77; 2616/96 IMG Montinari Aldo c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 1.057,89. Al finanziamento della spesa di euro 2.631,87 di cui alla presente lettera m), si provvede con imputazione al bilancio in corso, missione 16 programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2 l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";
- n) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativi ai contenziosi numero: 2622/IMG, Palazzo Elena c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 577,14; 2655/96 RO, Brocca Giuseppe c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 812,30; 2659/96 RO, Cananzi Sergio c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 812,30. Al finanziamento della spesa di euro 2.201,74, di cui alla presente lettera n), si provvede con imputazione al bilancio in corso, missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2 l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";
- o) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativi ai contenziosi numero: 2655/96 RO, Brocca Giuseppe c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 841,21; 2652/96 RO, Briamonte Vito c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 898,17; 2653/96 RO, Briamonte Vito c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 898,17. Al finanziamento della spesa di euro 2.637,55, di cui alla presente lettera o), si provvede con imputazione al bilancio in corso, missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2 l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";
- p) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativi ai contenziosi numero: 484/96 RO, c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 2.613,24; 2765/96 SL, Tardio Francesco c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 2.922,47; 2642/96 SL, Margarito Mario c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 3.152,93. Al finanziamento della spesa di euro 8.688,64 di cui alla presente lettera p), si provvede, con imputazione al bilancio in corso, . missione 16, programma „l, titolo 1, capitolo 4942 „Gestione liquidatoria ex ERSAP, Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2 l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti

- della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”;
- q) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativi ai contenziosi numero: 2757/96, AT, Nuzzo Giovanni c/INPDAP, Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 1.731,30; 3145/01, IA, Comune di Ginosa c/ Soc. Oasi Tour S.r.l. /Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 568,75; 2604/96, SL, Di Torna Angelo c/INPDAP, Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 678,65. Al finanziamento della spesa di euro 2.978,70, di cui alla presente lettera q), si provvede con imputazione al bilancio in corso missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2 l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”;
- r) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativo alla sentenza n. 8/2013 del 19 novembre 2012 del Tribunale regionale delle acque pubbliche, presso la Corte d'appello di Napoli, depositata il 23 gennaio 2013, e alla sentenza n. 219/2016 del 4 maggio 2016 del Tribunale superiore delle acque pubbliche di Roma, depositata il 4 luglio 2016, dell'importo totale di euro 45.477,89. Al finanziamento della spesa pari ad euro 45.477,89, di cui alla presente lettera r), si provvede per la sorte capitale pari ad euro 17.879,20 mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.01.99, capitolo 1110090 "Fondo per la definizione delle partite potenziali" e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, p.c.f. 1.03.02.99 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017, capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali", imputando alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.05.04, la somma di euro 4.693,38 al capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti, quota interessi" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017, la somma di euro 3.164,62 al capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti quota rivalutazione" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017, e la somma di euro 19.740,69 al capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 NOV. 2017

**MICHELE EMILIANO**

Allegato E/I

Allegato n. 8/I  
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126" Rf. delibera del Consiglio regionale n. 138 del 25/10/2017

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>					
		0,00			0,00
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	11 Altri servizi generali				
Titolo	1 Spese correnti	10.169.054,09 35.400.475,29 45.570.529,29	0,00 433.900,61 433.900,61		10.169.054,09 35.835.375,81 46.004.429,90
Totale Programma	11 Altri servizi generali	10.169.054,09 35.400.475,29 45.570.529,29	0,00 433.900,61 433.900,61		10.169.054,09 35.835.375,81 46.004.429,90
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	98.297.568,22 1.986.884.186,34 2.084.946.216,20	0,00 433.900,61 433.900,61		98.297.568,22 1.987.318.086,95 2.085.380.116,61
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	3 Altri fondi				
Titolo	1 Spese correnti	0,00 539.726.062,35 507.470.604,30		433.900,61 433.900,61	0,00 539.292.161,74 507.036.793,69
Totale Programma	3 Altri fondi	0,00 552.578.215,01 510.125.772,23		433.900,61 433.900,61	0,00 552.144.314,40 506.691.671,62
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	897.374.093,04 2.151.827.709,63		433.900,61 433.900,61	0,00 896.940.193,43 2.151.393.809,22
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		5.631.739.834,31 21.439.929.827,68 28.672.327.944,73	433.900,61 433.900,61		5.631.739.834,31 21.439.929.827,68 28.672.327.944,73

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.



F.TO IL DIRIGENTE SEZIONE BILANCIO ERAGIONERIA  
(Dott. Ciro Giuseppe IMPERIO)

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2017, n. 45

**“Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

*Art. 1*

Principi e finalità

1. La Regione, in attuazione del disposto di cui agli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, riconosce l'importanza che i ruoli materno e paterno rivestono nelle diverse fasi della crescita dei minori e sostiene il principio del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione legale ovvero dopo l'annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono finalizzati a garantire le condizioni per la prosecuzione di un'esistenza dignitosa, il recupero dell'autonomia abitativa, l'accesso al credito, l'assistenza e mediazione familiare nelle situazioni di fragilità e conflitto familiare, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutelare e svolgere pienamente il ruolo genitoriale.

*Art. 2*

Destinatari

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, promuove interventi al fine di garantire ai genitori separati o divorziati, residenti in Puglia da almeno cinque anni, che vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge, le condizioni per svolgere il loro ruolo genitoriale.
2. E' escluso dall'applicazione della presente legge e dalla possibilità di usufruire dei benefici a essa connessi il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

*Art. 3*

Azioni regionali

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove protocolli d'intesa con aziende sanitarie locali, enti locali, istituzioni pubbliche e private, istituti di credito, fondazioni e ogni altro soggetto operante sul territorio regionale a tutela dei minori e a sostegno della genitorialità e realizza, a favore del genitore separato o divorziato in grave difficoltà economica, così come individuato all'articolo 2,

specifici interventi di:

- a) assistenza e mediazione familiare;
- b) sostegno economico;
- c) sostegno abitativo.

2. La disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge e la presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), costituiscono condizione necessaria per accedere a tutti gli interventi previsti dalla presente legge.

#### *Art. 4*

##### Interventi di assistenza e mediazione familiare

1. La Regione valorizza i consultori pubblici e privati quali centri per la famiglia dedicati alla mediazione familiare, all'orientamento, alla consulenza legale, psicologica, sociale, con specifica attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto familiare, al fine di garantire il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, anche proponendo iniziative volte a favorire l'auto-mutuo aiuto tra gruppi di genitori.

#### *Art. 5*

##### Interventi di sostegno economico

1. Al fine di rispondere alle emergenze economiche connesse all'evento della separazione o divorzio dei soggetti di cui all'articolo 2, la Regione istituisce misure di sostegno economico, consistenti in:

- a) prestiti da restituire secondo piani di rimborso concordati, entro il limite massimo di sessanta mesi, senza interessi o a tasso agevolato in ragione delle diverse capacità reddituali calcolate al netto dell'assegno di mantenimento dovuto al coniuge, per il mantenimento dei figli ed altri oneri documentati e sopportati in favore del nucleo familiare da cui ci si è separati; i prestiti a tasso zero o agevolati non possono superare l'importo massimo di euro 15 mila;
- b) rimborso dei ticket sanitari da concedere sulla base della capacità reddituale che, al netto dell'assegno di mantenimento dovuto al coniuge, per il mantenimento dei figli e di altri oneri documentati e sopportati in favore del nucleo familiare da cui ci si è separati, risulti pari o inferiore all'importo stabilito per l'assegno sociale minimo.

2. I prestiti, di cui al comma 1, lettera a), per i genitori separati o divorziati, sono erogati da istituti e aziende di credito operanti in Puglia, selezionati mediante procedura di evidenza pubblica, secondo convenzioni sottoscritte con la Regione che procede al solo contributo in conto interessi.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le regole di gestione del fondo, le modalità per l'attuazione degli interventi economici a favore del coniuge separato o divorziato in grave difficoltà economica, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri nonché le procedure e i termini per la presentazione delle domande.

*Art. 6*

## Interventi di sostegno abitativo

1. Al fine di garantire idonee soluzioni logistiche per il migliore espletamento delle funzioni genitoriali, la Regione, nell'ambito dei programmi regionali di sostegno abitativo, individua interventi specifici destinati ai genitori separati o divorziati in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, comma 2, che non siano assegnatari o comunque non abbiano la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.
2. La Regione promuove progetti per l'adeguamento e gestione di immobili pubblici e privati da destinare alla residenza e accoglienza temporanee dei soggetti di cui al comma 1; tali residenze prevedono spazi adeguati per la socializzazione/interazione con i figli.
3. La Giunta regionale definisce accordi con le Agenzie regionali per la casa e l'abitare (ARCA) competenti per territorio e con altri soggetti pubblici e privati, che individuano forme di concorso, totale o parziale nel pagamento di canoni di affitto a carico dei soggetti di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale individua le modalità, i criteri e i limiti di reddito per l'accesso ai seguenti interventi:
  - a) contributo ai comuni per la locazione di alloggi di proprietà pubblica a canone concordato;
  - b) contributo ai comuni per la concessione del fondo di sostegno alla locazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ai soggetti di cui al comma 1;
  - c) contributo ai comuni da destinare ai soggetti di cui al comma 1 che si trovino nelle condizioni di accesso al fondo per la c.d. "morosità incolpevole" di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

*Art. 7*

## Modalità attuative

1. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 sono cumulabili con quelli previsti da altre norme europee, statali o regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

*Art. 8*

## Clausola valutativa

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni alla Commissione consiliare competente una relazione che descrive le attività e i programmi attuati, l'entità e i beneficiari dei contributi erogati in applicazione della presente legge, evidenzia la rispondenza degli interventi rispetto al bisogno riscontrato e rileva eventuali difficoltà di applicazione della legge.

*Art. 9*

## Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di euro 140 mila per l'anno 2017, in termini di

competenza e cassa, nell'ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, e del capitolo n. 783033 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2017-2019 e del bilancio per l'anno 2017, con la denominazione "Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico".

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 360 mila per l'anno 2017, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 8, programma 2, titolo 1 e del capitolo n. 411191 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2017-2019 e del bilancio per l'anno 2017, con la denominazione "Interventi di sostegno alla locazione a favore dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico".

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 4, lettere b) e c), si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di sostegno alla locazione e del Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente prelevamento dal Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente.

5. La Giunta regionale definisce annualmente, in base alle azioni previste dai protocolli d'intesa, gli interventi di cui alla presente legge, dando priorità a quelli che prevedono un cofinanziamento degli enti firmatari dell'intesa.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 NOV. 2017

**MICHELE EMILIANO**

Allegato E/1

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Legge regionale "Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico" Rif. delibera del Consiglio regionale n. 139 del 25/10/2017

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>					
		0,00			0,00
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia			
Programma	1	Spese correnti	0,00		10.169.054,09
		residui presunti			17.598.007,78
		previsione di competenza	360.000,00		23.670.284,50
		previsione di cassa	360.000,00		
Totale Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	0,00		35.716.755,31
		residui presunti			52.475.874,15
		previsione di competenza	360.000,00		88.192.829,46
		previsione di cassa	360.000,00		
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00		101.034.119,51
		residui presunti			396.264.552,14
		previsione di competenza	360.000,00		493.298.671,65
		previsione di cassa	360.000,00		
MISSIONE	22	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
	5	Interventi per le famiglie			
Programma	1	Spese correnti	0,00		6.198.817,80
		residui presunti			1.267.748,85
		previsione di competenza	140.000,00		7.465.565,65
		previsione di cassa	140.000,00		
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	0,00		6.861.354,05
		residui presunti			1.267.748,85
		previsione di competenza	140.000,00		8.129.102,90
		previsione di cassa	140.000,00		
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00		323.935.338,27
		residui presunti			231.446.854,21
		previsione di competenza	140.000,00		555.357.197,48
		previsione di cassa	140.000,00		
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti			
	3	Altri fondi			
Programma	1	Spese correnti			0,00
		residui presunti			536.820.566,24
		previsione di competenza			504.565.198,19
		previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE	3	Altri fondi			0,00
		residui presunti			536.820.566,24
		previsione di competenza			504.565.198,19
		previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE					500.000,00
					500.000,00

Allegato n. 8/1  
 al D.Lgs 118/2011

Allegato E/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Legge regionale "Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico" Rif. delibera del Consiglio regionale n. 139 del 25/10/2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	3 Altri fondi	0,00			0,00
		57.017.640,97		500.000,00	546.517.640,97
		504.305.196,19		500.000,00	504.065.196,19
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		888.831.889,96		500.000,00	888.331.889,96
		2.499.562.263,13		500.000,00	2.497.862.263,13
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		5.631.739.834,31	0,00		5.631.739.834,31
		21.499.500.203,01	500.000,00		21.499.500.203,01
		28.725.962.076,44	500.000,00		28.725.962.076,44

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione del bilancio, a cura del responsabile finanziario.

F.TO IL DIRIGENTE SEZIONE BILANCIO ERAGIONERIA  
 (Dott. Ciro Giuseppe IMPERIO)



REGOLAMENTO REGIONALE 15 novembre 2017, n. 21  
“Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva”

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale N° 1750 del 30/10/2017 di adozione del Regolamento;

**EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

**Articolo 1 Caccia al cinghiale in forma collettiva**

1. La caccia al cinghiale in forma collettiva può essere esercitata nelle seguenti forme:

a) **Caccia in braccata.** L’azione di caccia si svolge in forma collettiva (squadra) mediante posizionamento di poste fisse e utilizzo di ausiliari (cani) con relativi conduttori anch’essi armati all’interno della “zona” assegnata. Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 20 cacciatori e di un massimo di 40, abilitati alla caccia collettiva (art. 1 comma 2). Per ogni singola battuta di caccia in braccata il numero minimo di partecipanti è pari a 12 cacciatori; non vi sono limiti per il numero di cani utilizzati. Ciascun cacciatore può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.

Possono partecipare alla battuta/braccata, oltre ai componenti della squadra, altri cacciatori purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, sino ad un massimo di 5 “ospiti” invitati dal caposquadra. Se i cacciatori “ospiti” risultano extra-regionali sarà necessario che siano iscritti ad un ATC regionale o che siano in possesso del codice per l’eventuale accesso in mobilità alla caccia nella Regione Puglia.

b) **Caccia in girata.** L’azione di caccia si svolge in forma collettiva (gruppo) mediante posizionamento di poste fisse e utilizzo di un solo ausiliario abilitato tramite prove E.N.C.I. (limiere) con relativo conduttore abilitato, anch’esso armato. Il cane limiere deve essere condotto alla cinghia (lunga) e non può essere sciolto, se non nella parte finale dell’azione di girata (scovo), per garantire la sicurezza degli operatori e l’efficacia dell’azione. Ciascun gruppo di girata è composto da: a) un conduttore di cane limiere responsabile del gruppo, che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra; b) da 4 a 20 cacciatori abilitati alla caccia collettiva (art.1 comma 2). Il conduttore di cui alla lettera a) nomina, tra i componenti del gruppo stesso, due suoi sostituti. Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane con funzione di limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori. Possono partecipare all’azione di girata un massimo di 3 invitati, designati dal conduttore, comunque in possesso delle abilitazioni di cui all’articolo 1 comma 2.

2. La caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) è praticata da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica. Tale idoneità è acquisita previa partecipazione a specifici corsi di formazione e aggiornamento e superamento di apposito esame.

La figura del conduttore di cane limiere è abilitata mediante apposita prova d’esame, previa frequentazione di specifico corso.

I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalla Regione, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o

privati in possesso di specifica esperienza in materia, previo autorizzazione della Regione.

3. Possono essere iscritti nelle squadre/gruppi ed esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva, solo i cacciatori in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, regolarmente iscritti al Registro Regionale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale e in possesso di regolare porto d'armi uso caccia.

4. Le squadre saranno univocamente individuate mediante l'assegnazione di una denominazione, numero o codice

5. Entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere comunicata all'ATC competente l'iscrizione della squadra di braccata e del gruppo di girata unitamente ai nominativi del suo responsabile e dei suoi sostituti (massimo 2); l'elenco dei componenti la squadra deve essere presentato entro il 31 maggio di ogni anno. L'ATC stabilisce la quota economica annuale per squadra.

6. Il Comitato di Gestione dell'ATC competente, su proposta della Commissione tecnica, suddivide, in tempo utile per la programmazione della stagione venatoria, il distretto in "zone" di caccia da assegnare ai gruppi di girata o alle squadre di battuta o braccata per la durata di almeno una stagione venatoria. L'ATC comunica all'Amministrazione Regionale le perimetrazioni geografiche delle zone ed aree di caccia assegnate alle squadre di braccata, in formato digitale, e le loro eventuali modifiche prima di ogni stagione venatoria.

7. Per assicurare idonei interventi gestionali con particolare riferimento alla prevenzione e minimizzazione dei danni all'agricoltura, ai gruppi di girata o alle squadre possono essere attribuite una o più zone di caccia ove esercitare la propria attività.

8. Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in forma collettiva sono definiti dal Calendario venatorio regionale

### **Art. 2 Caccia al cinghiale in battuta o braccata**

1. Il Comitato di Gestione dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, sottopone annualmente all'approvazione della Regione il numero e la composizione delle squadre per la caccia al cinghiale in battuta o braccata che desiderano operare nel territorio di competenza e che ne fanno richiesta (art 1 comma 4).

2. Il numero delle squadre è definito dalla Regione in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti nonché delle scelte gestionali operate in sintonia con il Piano faunistico-venatorio regionale.

3. Ciascuna squadra può esercitare l'attività venatoria in un solo ATC, e nell'ambito di questo in un solo distretto di gestione degli ungulati.

4. Nelle zone di caccia assegnate alle squadre, qualora il caposquadra lo ritenga opportuno, possono essere svolte azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria.

5. Nelle Aziende faunistico-venatorie la squadra è autorizzata per ciascuna battuta dal titolare della concessione o da un suo delegato che svolge anche la funzione di caposquadra.

6. Le modalità di esercizio dell'attività di caccia con il metodo della battuta o braccata sono disciplinate nell'allegato tecnico al presente regolamento.

### **Art. 3 Caccia al cinghiale con metodo della girata**

1. Il Comitato di Gestione dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, sottopone annualmente all'approvazione della Regione il numero e la composizione dei gruppi di girata che ne fanno richiesta (art 1 comma 4). Tale domanda deve indicare, oltre al nominativo del conduttore di limiere responsabile del gruppo, quello dei suoi sostituti (due) e quello dei componenti il gruppo, distinguendo i soggetti eventualmente in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di conduttore (abilitazione e cane abilitato).

2. Nelle Aziende faunistico-venatorie il gruppo di girata è autorizzato, per ciascuna azione di caccia, dal titolare della concessione.

3. Le modalità di esercizio dell'attività di caccia con il metodo della girata sono disciplinate nell'allegato tecnico al presente regolamento.

**Art. 4 Armi e strumenti per il prelievo del cinghiale in forma collettiva**

1. Per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) sono utilizzabili armi da fuoco a canna rigata o canna liscia a caricamento singolo manuale o semiautomatico nei calibri previsti dall'art. 13 LN 157/92 e s.m.i.. E' altresì ammesso l'uso di fucili a 2 o 3 canne. Le armi possono essere dotate di strumenti di puntamento.
2. Il calibro minimo nel caso di utilizzo di armi a canna rigata è pari a 6,5 mm; il calibro minimo nel caso di utilizzo di armi a canna liscia è pari al 20.
3. Durante la caccia al cinghiale, in braccata o in girata, non è consentito avere al seguito munizioni spezzate.

**Art. 5 Segnalazione delle zone di caccia**

1. Almeno 24 ore prima della braccata/girata, le zone di caccia, a cura del caposquadra, dovranno essere delimitate con una apposita segnaletica ubicate sulle principali viabilità di accesso alle stesse zone. La segnaletica dovrà avere una dimensione minima del formato A4 (21 x 29,7) riportante con colori vivaci la denominazione, numero o codice della squadra e la scritta "ATTENZIONE Battuta/Girata al cinghiale in corso".

**Art. 6 Controllo sanitario dei capi abbattuti**

1. I capi abbattuti dovranno essere sottoposti a controllo sanitario al fine di accertare la presenza di eventuali patologie. I Servizi veterinari, salvo diversa indicazione, dovranno accertare almeno la presenza della patologia denominata "trichinosi".
2. I risultati degli accertamenti operati saranno comunicati agli A. T. C. o agli Istituti Faunistici pubblici e privati.
3. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire in ogni caso nel rispetto della vigente normativa in materia sanitaria.
3. Il costo dello smaltimento dei rifiuti (visceri e residui della scuoiatura ecc.) rivenienti dalla attività di caccia sono a carico di ogni singola squadra.

**Art. 7 Resoconto attività di caccia**

1. A conclusione della stagione venatoria, le attività di caccia di cui al presente regolamento dovranno essere oggetto di specifico resoconto-diario e dovrà contenere: una descrizione generale delle operazioni di caccia, il numero dei capi abbattuti, il numero dei capi feriti recuperati, copia originale dei risultati dei controlli sanitari, copia delle fatturazioni o autocertificazione dello smaltimento dei rifiuti.
2. Il resoconto-diario dovrà essere sottoscritto dal caposquadra e consegnato all'ATC di competenza e dovrà riguardare lo svolgimento della battuta, con l'indicazione dei capi abbattuti nonché la segnalazione di eventuali incidenti e/o danni a beni e cose di proprietà di terzi. Detti danni saranno a carico delle squadre. Nel caso in cui detti resoconti omettano la segnalazione di danni a beni e cose di terzi, i componenti le squadre, per l'annata successiva, non saranno ammessi alla composizione di nuove squadre.
3. Gli ATC, a loro volta, provvederanno alla comunicazione alla Regione di un resoconto complessivo di tutte le squadre, in uno alla segnalazione di eventuali eventi di particolare rilevanza.

**Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.**

Dato a Bari, addì 15 NOV. 2017

**MICHELE EMILIANO**

ALLEGATO TECNICO  
MODALITÀ DI PRELIEVO DEL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA

Metodo della battuta o braccata

Ciascuna squadra deve dotarsi di un Regolamento finalizzato al regolare svolgimento delle braccate, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza. Il *Regolamento della Squadra* dovrà essere trasmesso all'ATC competente entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta o della braccata, collabora con la Commissione tecnica e si fa carico delle eventuali attività gestionali.

Allo scopo di consentire la raccolta di dati relativi al prelievo e per agevolare le attività di vigilanza, il caposquadra è tenuto a compilare puntualmente, prima dell'inizio di ogni battuta, una scheda delle presenze indicando i membri della squadra e gli eventuali invitati, nonché gli eventuali altri dati.

Il caposquadra è tenuto inoltre a compilare una scheda di abbattimento al termine della giornata di caccia. Tali schede, contenute in registri a più copie forniti dalla Regione, debbono essere inviate periodicamente alla Commissione tecnica dell'ATC in cui la squadra opera.

L'ATC competente provvede a rilasciare, insieme al libretto di caccia della squadra e ai contrassegni da applicare agli animali abbattuti, l'autorizzazione rilasciata dalla Regione alla squadra, il modulo per l'indicazione dell'uso degli apparati radiotrasmittenti, il modulo per l'indicazione del luogo dove vengono sventrati gli animali. I moduli, correttamente compilati, dovranno essere consegnati all'ATC almeno 7 giorni prima della apertura della caccia al cinghiale.

L'apposizione dei contrassegni all'orecchio del capo abbattuto deve essere effettuata prima della rimozione dal luogo di abbattimento o comunque, nel caso il capo sia trascinato alla strada più vicina, prima di rimuoverlo da tale luogo.

Le squadre hanno l'obbligo, oltre a registrare i capi abbattuti, di effettuare i rilevamenti biometrici previsti dalla apposita scheda (peso, sesso, età...), attraverso i rilevatori biometrici abilitati.

Al termine di ogni battuta o braccata effettuata il caposquadra, in caso di sospetto ferimento, è tenuto a contattare il coordinatore del servizio di recupero capi feriti, per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il caposquadra deve essere in possesso della seguente documentazione ed esibirla, se richiesta, al personale incaricato della vigilanza:

- a) documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Regione;
- b) autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia, rilasciata dalla Regione e consegnata dall'ATC;
- c) scheda giornaliera della battuta.

Il caposquadra è tenuto ad informare, con congruo preavviso, la popolazione interessata dallo svolgimento di ogni singola azione di caccia, utilizzando a tal fine i mezzi di diffusione che ritiene più efficaci. Il caposquadra, ad ogni azione di caccia, è tenuto a segnalare, con opportuni cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso all'area di svolgimento della battuta o braccata.

I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata debbono raggiungere le poste con l'arma scarica.

I partecipanti devono caricare l'arma al segnale di inizio battuta e scaricarla al segnale di fine.  
Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di fine battuta.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla battuta o braccata devono indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della strada; è compito del Caposquadra accertarsi del loro utilizzo. Al fine di ridurre l'impatto derivante dalla caccia al cinghiale con il metodo della braccata, le mute utilizzate devono essere selezionate sia sotto l'aspetto numerico che qualitativo. I cani utilizzati durante la braccata dovranno essere muniti degli appositi contrassegni stabiliti dalla legge per la loro identificazione (tatuaggi, microchips, etc)

#### Metodo della girata

Ciascun gruppo di girata deve dotarsi di un Regolamento finalizzato al regolare svolgimento dell'azione di caccia, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza. Il *Regolamento del Gruppo di Girata* dovrà essere trasmesso all'ATC competente entro il 28 febbraio di ogni anno.

Ciascun cacciatore può afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.

Ogni gruppo di girata dovrà essere registrato nell'apposito registro dell'ATC competente, insieme ai propri cani limieri abilitati E.N.C.I. e al conduttore abilitato.

I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) in apposite prove di lavoro.

Ad ogni gruppo di girata devono essere assegnate, per la durata di almeno una stagione venatoria, una o più zone di caccia all'interno delle quali sono individuate parcelle di girata. Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue.

L'ATC competente provvede a rilasciare, insieme al libretto di caccia del gruppo di girata e ai contrassegni da applicare agli animali abbattuti, l'autorizzazione rilasciata dalla Regione al gruppo di girata, il modulo per l'indicazione dell'uso degli apparati radiotrasmettenti, il modulo per l'indicazione del luogo dove vengono sventrati gli animali. I moduli, correttamente compilati, dovranno essere consegnati all'ATC almeno 7 giorni prima della apertura della caccia al cinghiale.

L'apposizione dei contrassegni all'orecchio del capo abbattuto deve essere effettuata prima della rimozione dal luogo di abbattimento o comunque, nel caso il capo sia trascinato alla strada più vicina, prima di rimuoverlo da tale luogo.

I gruppi di girata hanno l'obbligo, oltre a registrare i capi abbattuti, di effettuare i rilevamenti biometrici previsti dalla apposita scheda (peso, sesso, età...), attraverso i rilevatori biometrici abilitati.

Al termine di ogni azione di caccia effettuata, in caso di sospetto ferimento, il responsabile del gruppo è tenuto a contattare il coordinatore del servizio di recupero capi feriti, per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il responsabile del gruppo deve essere in possesso della seguente documentazione ed esibirla, se richiesta, al personale incaricato della vigilanza:

d) documento attestante la composizione del gruppo di girata, vidimato dalla Regione;

- e) autorizzazione alla girata nel territorio di caccia, rilasciata dalla Regione e consegnata dall'ATC;
- f) scheda giornaliera della battuta.

Il responsabile del gruppo è tenuto ad informare, con congruo preavviso, la popolazione interessata dallo svolgimento di ogni singola azione di caccia, utilizzando a tal fine i mezzi di diffusione che ritiene più efficaci. Il responsabile, ad ogni azione di caccia, è tenuto a segnalare, con opportuni cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso all'area di svolgimento della girata.

I cacciatori che partecipano alla girata debbono raggiungere le poste con l'arma scarica. I partecipanti devono caricare l'arma al segnale di inizio e scaricarla al segnale di fine.

Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal responsabile del gruppo, fino al segnale di fine battuta

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla girata devono indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della strada. E' compito del responsabile accertarsi del loro utilizzo.

REGOLAMENTO REGIONALE 15 novembre 2017, n. 22

**“Iscrizione e tenuta dell’albo regionale delle Cooperative di Comunità” della LR 23/2014” in attuazione dell’ art. 5 della L.R. 23/2014**

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale N° 1790 del 07 novembre 2017 di adozione del Regolamento;

#### **EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

##### **Art. 1**

##### **FINALITA’ E OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di iscrizione e cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperative di Comunità e le modalità di verifica e controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché di mantenimento degli stessi, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 20 maggio 2014, n. 23 “Disciplina delle Cooperative di Comunità”.
2. Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 della Legge Regione Puglia n.23/2014, le Cooperative di Comunità perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di capitale “sociale” valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali presenti nelle comunità di riferimento.
3. Per comunità si intendono, come disposto dall’articolo 4 comma 1, della Legge Regione Puglia n. 23/2014 *“i comuni e le eventuali circoscrizioni previste dagli statuti dei comuni stessi”*.

##### **Art. 2**

##### **REQUISITI PER L’ISCRIZIONE**

1. Possono iscriversi all’Albo delle Cooperative di Comunità le società cooperative, costituite ai sensi degli artt. 2511 e seguenti del c.c., e iscritte all’albo delle cooperative di cui all’art. 2512 c.c. e dell’art. 223-sexiedecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile.
2. Ai fini della iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative di Comunità, la Regione Puglia procederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2511 c.c., 2512 c.c., 223-sexiedecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e dagli artt. 2, 3 e 4 della Legge Regione Puglia n. 23/2014.

**Art. 3****PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo Regionale il legale rappresentante della Cooperativa di Comunità, presenta, alla Regione Puglia (Assessorato al Lavoro), istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del d.P.R n. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
2. L'istanza, corredata dalla Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del d.P.R n. 445/2000), sottoscritta da legale rappresentante attesta:
  - a) Estremi dell'atto costitutivo e data dell'ultima modifica dello statuto;
  - b) Codice fiscale e numero di Partita Iva;
  - c) Numero di iscrizione al registro delle imprese;
  - d) Sede legale risultante dal Certificato CClA;
  - e) Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
  - f) Numero di soci iscritti a Libro soci, ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge Regione Puglia n. 23/2014;
  - g) Certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge per avviare o attuare l'attività;
  - h) Attestazione della regolarità dei versamenti previdenziali ed applicazione integrale dei contratti collettivi di settore per gli addetti, sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;
  - i) Attestazione che la cooperativa non abbia in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento;
  - j) Attestazione di non essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
3. L'istanza di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) copia dell'ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli artt. 2428, 2429 del codice civile;
  - b) relazione dettagliata sull'attività già svolta, o se in attività da meno di un anno, relazione articolata sull'attività che la cooperativa intende svolgere;
  - c) copia del libro soci;
  - d) copia dello statuto.
4. Le istanze e la documentazione a corredo sono presentate, esclusivamente, in via informatica e digitale, nelle forme previste dalla D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale". La modulistica per la presentazione dell'istanza e ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti dirigenziali e sono pubblicate in evidenza sul portale istituzionale della Regione a cura dell'Assessorato al Lavoro.
5. La Regione Puglia, al termine della verifica delle autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti di iscrizione, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della istanza, provvedendo alla relativa pubblicazione sul BURP e sul Portale Telematico.
6. Il termine di cui al precedente comma è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

**Art. 4****MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

1. Le Cooperative di Comunità iscritte all'Albo devono dimostrare annualmente il possesso dei requisiti pre-

visti mediante l'invio della documentazione di cui al successivo art 5.

2. La verifica delle condizioni necessarie per l'ammissibilità dell'operato delle Cooperative di Comunità è demandata agli organi di vigilanza competenti, così come previsto D.Lgs.CPS n. 1577/1947 e modificato dal D.Lgs. n. 220/2002. L'Assessorato regionale al Lavoro esprime il proprio parere in ordine al permanere della condizione di iscrizione all'albo, al ricevimento del verbale di ispezione.
3. Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la Regione diffida la Cooperativa di Comunità a ripristinare lo stato preesistente entro 180 giorni dalla data dell'invito ad adempiere. In caso di inottemperanza si dispone la cancellazione dall'Albo Regionale con provvedimento motivato, da pubblicare, con effetto di notifica, per estratto sul BURP.
4. L'iscrizione All'albo non esonera la Cooperativa di Comunità dall'obbligo di acquisire, prima dell'avvio dell'attività, autorizzazioni, licenze, concessioni, assenso della Pubblica Amministrazione prescritti dalla normativa nazionale e regionale.

#### **Art. 5**

#### **COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE E ADEMPIMENTI ANNUALI**

1. Le Cooperative di Comunità iscritte nell'Albo Regionale comunicano alla Regione Puglia, Assessorato al Lavoro, le modifiche dello statuto, il trasferimento della sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche associative. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dall'evento.
2. Le Cooperative di Comunità iscritte nel registro trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno:
  - a) copia dell'ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
  - b) dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo;
  - c) rapporto annuale dell'attività svolta.
3. La mancata comunicazione di modifiche e variazioni e/o il mancato rispetto, degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dall'Albo.
4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni è di novanta giorni, scaduti i quali, nel caso in cui le modifiche o le variazioni comportino la perdita dei requisiti di iscrizione nell'Albo, è adottato il relativo provvedimento di cancellazione.

#### **Art. 6**

#### **EFFETTI DELL'ISCRIZIONE**

1. L'iscrizione nell'Albo Regionale è condizione per accedere, ai sensi dell'art. 6 Legge Regione Puglia n. 23/2014, ai seguenti interventi finanziari regionali:
  - a) Finanziamenti agevolati.
  - b) Contributi in conto capitale.
  - c) Contributi in conto occupazione.Gli interventi, al fine di sostenere la partecipazione delle Cooperative di Comunità in materia di tutela e valorizzazione del territorio, possono riguardare: la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano e/o extraurbano.
2. Riconoscendo il rilevante modello di innovazione sociale e la finalità pubblica delle Cooperative di Comunità, la Regione Puglia favorisce in particolare, ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regione Puglia n. 23/2014, la partecipazione delle Cooperative di Comunità iscritte all'Albo all'esercizio della funzione pubblica attraverso appositi schemi di convenzione-tipo, che disciplinano i rapporti tra le Cooperative di Comunità e le

stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, attuando così:

- la promozione di azioni volte a favorire le capacità progettuali e imprenditoriali;
- il sostegno ed il coinvolgimento nel sistema di produzione di beni e servizi;
- il riconoscimento come soggetto privilegiato della cooperativa di comunità nella promozione di politiche attive per il lavoro e di sostegno alle famiglie;
- misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio.

#### **Art. 7**

#### **MODALITA' DI TENUTA DELL'ALBO**

1. Nell'Albo sono annotati gli elementi essenziali della Cooperativa di Comunità, la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione.
2. All'atto dell'iscrizione alle Cooperative di Comunità è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.

#### **Art. 8**

#### **Pubblicità e trasparenza**

1. L'Albo ed i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prendere visione degli stessi attraverso il sito istituzionale della Regione Puglia (D.Lgs n. 97 del 25.05.2016).

#### **Art. 9**



#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

**Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.**

Dato a Bari, addì 15 NOV. 2017

**MICHELE EMILIANO**



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari  
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379  
*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>  
*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974  
GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)